

VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 05/08/2026, alle ore 10,00, attraverso collegamento telematico con la piattaforma "Teams",

tra

la Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, con sede in via Alberghi n.26, Pescia (PT), in persona del Direttore Generale Francesco Diolaiuti, di seguito denominata "Azienda" o "BCC"

e

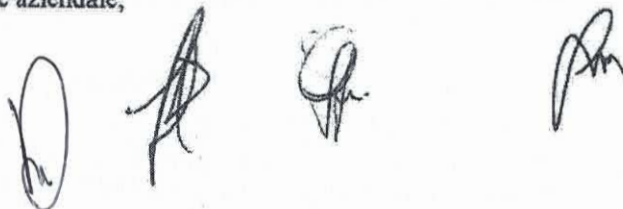
la Rappresentanza Sindacale Aziendale FIRST CISL, rappresentata dal dirigente sindacale Marco Lenzini;

la Rappresentanza Sindacale Aziendale FABI, rappresentata dal dirigente sindacale Giampiero Gini;

la Rappresentanza Sindacale Aziendale FISAC, rappresentata dal dirigente sindacale Luca Benvenuti;

Premesso che

- l'Azienda è stata interessata da un'importante operazione societaria di acquisizione con effetto dal 24/02/2025 di uno dei compendi aziendali derivanti dalla scissione parziale non proporzionale di Banca di Pisa e Fornacette - Credito Cooperativo, operazione che ha comportato un significativo processo di integrazione organizzativa, gestionale e operativa;
- tale processo ha richiesto il coinvolgimento e il contributo professionale dei dipendenti, che hanno garantito continuità operativa e supportato il percorso di trasformazione aziendale;
- le Organizzazioni Sindacali hanno rappresentato all'Azienda l'opportunità di introdurre, una misura volta a valorizzare il contributo fornito dai lavoratori e a favorire iniziative di sostegno al benessere dei dipendenti e dei loro familiari;
- la Direzione Generale della Bcc, condividendo tali finalità, intende istituire un intervento straordinario di welfare aziendale mediante l'attribuzione di un credito welfare individuale, da utilizzare esclusivamente per beni e servizi rientranti nell'ambito dell'art. 51, commi 2 e 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- le Parti intendono disciplinare il presente intervento nel rispetto della normativa fiscale e contributiva vigente e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in materia di welfare aziendale;



si conviene quanto segue:

Art. 1 – Finalità dell'intervento

In relazione all'operazione di acquisizione del compendio di Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo, l'Azienda istituisce, in via straordinaria ed eccezionale, un credito welfare a favore dei dipendenti.

Tale misura assume natura di ristoro economico per il disagio connesso al contributo professionale assicurato dai lavoratori nell'ambito del predetto processo di integrazione societaria e organizzativa, promuovendo iniziative di benessere individuale e familiare attraverso strumenti di welfare aziendale.

Il beneficio è riconosciuto esclusivamente in forma welfare, tramite la piattaforma Creawelfare, e non costituisce erogazione monetaria.

Art. 2 – Destinatari del credito welfare

Il credito welfare è riconosciuto:

- alla generalità dei dipendenti dell'Azienda in forza alla data del 31/07/2026.

Art. 3 – Importo del credito welfare

A ciascun dipendente, di cui all'articolo 2, sarà riconosciuto un credito welfare pari a:

- Euro 1000,00 (mille/00)

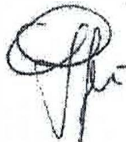
Il credito sarà caricato sulla piattaforma welfare aziendale adottata dall'Azienda, Creawelfare, e sarà utilizzabile secondo le modalità previste dal presente accordo e dal relativo regolamento operativo che seguirà.

Art. 4 – Modalità di utilizzo

Il credito welfare potrà essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni, servizi, prestazioni e utilità rientranti tra quelli previsti dall'art. 51, commi 2 e 3, del TUIR e dalla normativa vigente in materia di welfare aziendale.

A titolo esemplificativo, potranno rientrare nell'ambito del piano:

- servizi di educazione e istruzione;
- servizi di assistenza ai familiari;
- servizi ricreativi, culturali e di tempo libero;
- servizi di trasporto e mobilità ove previsti dalla normativa;
- previdenza complementare;
- altre utilità e servizi ammessi dalla disciplina fiscale vigente.



Il credito:

- non potrà essere convertito in denaro;
- non potrà essere ceduto a terzi;
- non potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dal piano welfare.

Art. 5 – Regime fiscale e contributivo

Le Parti riconoscono che l'effettivo trattamento fiscale e contributivo sarà applicato in conformità alle disposizioni vigenti al momento dell'erogazione e alle eventuali interpretazioni dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 6 – Natura del beneficio

Le Parti convengono espressamente che il credito welfare:

- ha natura straordinaria ed eccezionale;
- è riconosciuto esclusivamente in relazione all'operazione di acquisizione del compendio di Banca di Pisa e Fornacette - Credito Cooperativo;
- non costituisce componente della retribuzione ordinaria;
- non costituisce elemento utile ai fini del trattamento di fine rapporto né degli altri istituti retributivi diretti, indiretti o differiti, salvo diversa disposizione inderogabile di legge;
- non determina alcun precedente o uso aziendale;
- non costituisce diritto acquisito per future analoghe iniziative.

Il presente intervento non potrà essere interpretato quale riconoscimento di un premio monetario differito o quale incremento stabile del trattamento economico.

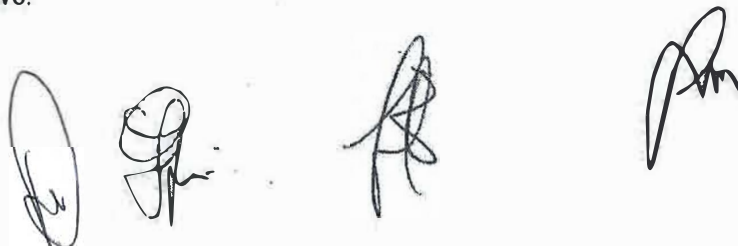
Art. 7 – Durata e termine di utilizzo

Il credito welfare sarà disponibile dal 01/10/2026 fino al 30/11/2027.

Alla scadenza del predetto termine, l'eventuale credito residuo seguirà quanto previsto dal regolamento della piattaforma welfare aziendale di cui all'articolo 3 e dalla normativa vigente.

Art. 8 – Ruolo della contrattazione aziendale

Le Parti riconoscono che il presente accordo costituisce espressione della contrattazione aziendale finalizzata alla definizione di una misura straordinaria di welfare aziendale collegata all'operazione di acquisizione del compendio di Banca di Pisa e Fornacette - Credito Cooperativo.



L'intervento viene istituito nell'ambito del confronto tra Azienda e OO.SS. quale strumento volto a favorire il benessere dei dipendenti e non quale mera sostituzione di somme retributive.

Art. 9 – Disposizioni finali

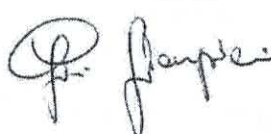
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alla normativa vigente, al CCNL ed al CIG di Gruppo applicato dall'Azienda e al regolamento del piano welfare aziendale di cui all'articolo 3.

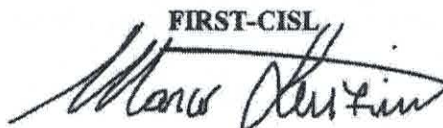
Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione e produce effetti limitatamente all'attuazione della misura disciplinata.

Letto, confermato e sottoscritto.


Per l'Azienda

Per le Organizzazioni Sindacali Aziendali

FABI


FIRST-CISL


FISAC-CGIL
